



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS 16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

IL RETTORE

D.R. n. 474
AREA RISORSE UMANE
Ufficio Concorsi

- Visto il D.P.R. 10/1/1957, n.3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 11/7/1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria ;
- Vista la Legge 9/5/1989, n.168;
- Vista la Legge 7/8/1990, n.241, e successive modifiche, recante norme in materia di procedimenti amministrativi e successive modifiche;
- Vista la Legge 10/4/1991, n.125, relativa alle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro;
- Vista la Legge 14/5/1993, n.138, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge 24/12/1993, n.537 ed in particolare l'art. 5 con cui sono state definite le dotazioni organiche dei singoli Atenei;
- Visto il D.L. 21/4/1995, n.120 convertito in Legge 21/6/1995, n.236, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università;
- Vista la Legge 27/12/1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la Legge 3/7/1998, n.210, recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di ruolo;
- Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.L.vo 30/3/2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.Lgs. 30/6/2003, n.196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visti i DD.MM. del 23/12/1999, del 26/6/2000, del 4.10.2000 e del 18.3.2005 concernenti la rideterminazione dei Settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;
- Visto il D.P.R. 23/3/2000, n.117, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19/10/1998, n.390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, a norma dell'art.1 della Legge 3 luglio 1998, n.210;
- Visti i pareri del 27/5/1999, del 24/5/2000 e del 14/6/2000 della Commissione Tecnico Consultiva, nominata dal Ministero con D.M. del 16/4/1999;
- Vista la legge n. 106 del 15 aprile 2004 recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Vista la legge 4/11/2005, n. 230 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori;
- Visto il D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006 con cui è emanato il regolamento ai sensi dell'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
- Vista la Legge 30/12/2004 n.311, ed in particolare l'art.1 - comma 105, che prevede che a decorrere dal 2005 le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziati nei rispettivi bilanci e che tali programmi sono valutati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai fini della coerenza con le risorse stanziati nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
- Vista la nota del Direttore Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 1827 del 21/12/2005, contenente disposizioni in ordine all'art. 1 - comma 5 - della legge 30/12/2004, n. 311, con cui vengono indicate le modalità per la verifica ex post dei limiti di cui all'art. 51, comma 4, della legge 449/1997 e in cui viene altresì previsto che qualora non risultino superati i limiti fissati sarà possibile aggiornare quanto previsto per il 2006;
- Viste le risultanze derivanti da tali procedure, elaborate in data 30/3/2007, da cui risulta che le spese sostenute relativamente alla programmazione di cui sopra, rapportate al FPO, determinano una percentuale inferiore al 90%;
- Vista la delibera della Facoltà di Giurisprudenza del 6/3/2007 con cui viene richiesta, tra l'altro, la "emissione di un bando di concorso per la copertura di n.1 posto da Ricercatore per il settore scientifico disciplinare IUS/16 (Diritto processuale penale)";



- Vista la Relazione Tecnica redatta dal Responsabile dell'Ufficio Programmazione Risorse Umane relativamente alla "Disponibilità programmazione ruoli docenti 2007";
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 43 del 16/4/2007;
- In attesa che il Ministero metta a disposizione procedure analoghe a quelle degli anni passati per una valutazione ex-ante del rispetto del limite del 90% del Fondo di Finanziamento Ordinario, come previsto dall'art. 1 - comma 10 della citata Legge 311/2004;
- Ritenuto che, alla luce della percentuale 2006, con gli impegni ad oggi assunti, integrati da quello di cui al presente provvedimento, tale limite sia rispettato anche per l'anno in corso;

DECRETA

ART.1 - OGGETTO DEL BANDO

E' indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore per il settore scientifico disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale, della facoltà di Giurisprudenza.

ART.2 - REQUISITI

Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa a partecipazione libera di cui al presente bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito è richiesto soltanto ai cittadini italiani;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 - 1° comma - lettera d) - del T.U. 10/1/1957 n.3;
- di possedere l'idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del Rettore.

Ai sensi dell'art.2 - comma 9 - del D.P.R. 117/2000 è fatto divieto ai Professori Ordinari o Associati ed ai Ricercatori, appartenenti ai Settori scientifico - disciplinari indicati nei precedenti articoli, di partecipare, in qualità di candidati, a tali procedure di valutazione comparativa.

Ogni candidato può presentare alle Università complessivamente un numero di massimo di quindici domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Si evidenzia che la domanda di partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa è computata nel numero delle quindici domande, anche qualora sia intervenuta successiva rinuncia dopo il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle domande. Da tale computo è invece esclusa la domanda per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine. Si evidenzia inoltre che tale limite massimo è valido solo nel caso in cui il candidato abbia presentato nell'anno solare di riferimento solo domande di partecipazione a procedure valutative di Ricercatore; nell'ipotesi di domande di partecipazione a procedure valutative di diversa tipologia, quelle prodotte per procedure a posti di Ricercatore sono computate insieme alle altre fino al limite massimo consentito di cinque.

La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella di scadenza dei termini del relativo bando.

ART.3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente bando, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al **Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto n.55 - 53100 Siena** e può essere presentata direttamente, spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata per via telematica (fax o posta elettronica), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente



bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le domande spedite per posta fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nel caso di invio tramite posta o via telematica (fax: 0577/232227 o posta elettronica: concorsi@unisi.it) l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Concorsi di questo Ateneo (tel.0577/232266 - 232228). Si evidenzia che alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato A), il candidato, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dovrà indicare:

- 1) il cognome, il nome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- 2) la data ed il luogo di nascita;
- 3) la cittadinanza posseduta;
- 4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, per i cittadini stranieri;
- 5) di non aver mai riportato condanne penali;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- 7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 8) l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
- 9) di non ricoprire attualmente un ruolo di Professore Ordinario, Associato o Ricercatore dello stesso Settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione;
- 10) con riferimento a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di Professori e Ricercatori presso Università italiane, i cui bandi prevedevano termini di scadenza cadenti nell'anno solare 2007,
 1. di aver presentato, compresa la presente, esclusivamente domande di partecipazione a procedure per Ricercatore ed in numero complessivamente non superiore a quindici;
oppure
 2. di non aver presentato, compresa la presente, un numero complessivo di domande di partecipazione a procedure per Professori e Ricercatori superiore a cinque.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università.

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della Legge n.104 del 5/2/1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario ed alla eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente valutazione comparativa.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e didattica con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000;
- b) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa e relativo elenco sottoscritto;
- c) pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto;
- d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006 citati in premessa.



Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della Commissione Giudicatrice o con terzi, saranno sottoposte a valutazione solo nei casi in cui sia stata accertata la possibilità da parte della Commissione di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati.

Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto c), non presentati in originale o in copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali (Allegato B). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta o per via telematica deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (allegato B).

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli o pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione allegati ad altre domande di partecipazione a concorsi.

ART.4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, sarà nominata una Commissione Giudicatrice composta di tre membri, di cui uno designato dalla Facoltà che ha richiesto il bando e due eletti tra i Professori ed i Ricercatori confermati non appartenenti a questo Ateneo. Il membro designato dalla Facoltà deve essere scelto fra i Professori Ordinari o i Professori Associati confermati, prima dello svolgimento delle elezioni per la nomina degli altri due, che sono un Ricercatore confermato e, nel caso in cui la Facoltà abbia designato un Professore Ordinario, un Professore Associato confermato, nel caso in cui la Facoltà abbia designato un Professore Associato confermato, un Professore Ordinario.

Tutti i membri della Commissione devono afferire al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.3 - comma 3 - del D.P.R.117/2000, a settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del Consiglio Universitario Nazionale.

La Commissione Giudicatrice è nominata con decreto del Rettore che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

E' in ogni caso fatto divieto ai Professori ed ai Ricercatori eletti o designati nelle Commissioni Giudicatrici di far parte di altre Commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico disciplinare e la stessa tipologia di valutazione comparativa. Si evidenzia



che tale divieto, secondo il parere espresso dalla C.T.C. del 24.5.2000, va riferito al singolo componente ed opera a decorrere dal relativo decreto di nomina a Commissario.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Componente di una Commissione Giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui all'art.3 - comma 9 - del citato D.P.R. n.117/2000.

In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle Commissioni Giudicatrici subentrano i Professori e Ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui all'art.3 - comma 3 - del citato D.P.R. n.117/2000.

Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice. Nel caso in cui i lavori della Commissione dovessero interrompersi a causa della successiva defezione di uno o più membri, tale termine si intende sospeso fino al reintegro dei componenti venuti a mancare; analogamente si intendono sospesi i lavori ed il loro termine, nel caso di procedure di ricazione, di cui al successivo art. 5, fino alla definizione delle stesse.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART.5 - RICUSAZIONE DELLA COMMISSIONE

Eventuali istanze di ricazione di uno o più Componenti della Commissione Giudicatrice, da parte dei candidati, devono essere presentate al Rettore nel termine previsto dall'art.9 del D.L. 21/4/1995, n.120, convertito in Legge 21/6/1995, n.236. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricazione dei Commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione, non incidono sulla qualità di Componente delle Commissioni Giudicatrici.

ART.6 - VALUTAZIONE TITOLI E PROVE DI ESAME

La procedura di valutazione comparativa è per titoli ed esami.

Prima di procedere alla valutazione comparativa la Commissione Giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione stessa: in particolare la Commissione può predeterminare una soglia minima di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura, e le condizioni per l'ammissione alla prova orale. I criteri saranno resi pubblici tramite affissione agli albi dell'Ufficio Concorsi e della Facoltà interessata, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la Commissione terrà in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico Settore scientifico disciplinare.



Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificamente:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di Ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di Dottore di Ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate all'attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 27/7/1999, n.297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai Settori scientifico disciplinari in cui siano state richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, la procedura di valutazione comparativa prevede lo svolgimento di due prove scritte, di cui una può essere sostituita da una prova pratica, ed una prova orale. La prova orale verterà sulla discussione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e su argomenti propri delle prove scritte.

La convocazione per le prime due prove e per la prova orale avverrà a mezzo telegramma, da inviarsi almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.

Per la prova orale è possibile derogare al termine di preavviso qualora tutti i candidati presenti alle prime due prove esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

Il diario delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito Internet dell'Università:

(http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/concorsi/valcomp/index.htm)

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La prova orale è pubblica.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciatari alla procedura anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Di ogni adunanza la Commissione dovrà redigere, volta per volta, apposito verbale, firmato, in ogni pagina, da tutti i componenti, che dovrà contenere indicazioni precise di tutti gli atti compiuti, delle discussioni avvenute e delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta durante il corso dell'adunanza. Ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. La Commissione dovrà inoltre redigere una relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. A tale relazione dovranno essere allegati i suddetti giudizi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

ART.7 - GRADUATORIE E NOMINA

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei Componenti, indica il vincitore o i vincitori.

Gli atti delle procedure di valutazione comparativa, che sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono consegnati dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della Commissione.

Il Rettore con proprio decreto, accerta, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione, la regolarità degli atti, dichiara i nominativi del vincitore o dei vincitori, e ne dà comunicazione ai candidati. Successivamente trasmette gli atti delle procedure di valutazione comparativa ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri irregolarità rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine.

Ai sensi dell'art.1 - comma 6 - della Legge 210/1998, modificato dall'art.6 - comma 1 - della Legge n.370/99, e tenuto conto degli ordinamenti interni dell'Ateneo, le nomine in ruolo sono disposte con decreto rettorale e decorrono, di norma, dal 1° novembre successivo all'approvazione degli atti, ovvero da data anteriore



in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previa delibera del Consiglio della Facoltà interessata.

ART.8 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La relazione di cui al precedente articolo, con annessi i giudizi individuali e collegiali, nonché il decreto di approvazione degli atti della procedura, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet dell'Università al seguente indirizzo: http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/concorsi/valcomp/index.htm.

ART.9 - DOCUMENTI DI RITO PER LA NOMINA

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, i candidati dichiarati vincitori delle procedure di valutazione comparativa a partecipazione riservata di cui al presente bando, saranno sottoposti a visita medica da parte del Medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sarà rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneità. Ai soggetti in situazione di handicap, ai sensi della legge 104/92, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.22 della legge stessa.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 - comma 1 - del D.Lgs. 30/6/2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

ART.11 - RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I candidati possono richiedere la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

La restituzione sarà effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto, previa comunicazione scritta.

Nella suddetta comunicazione verrà indicato il termine ultimo per il ritiro della documentazione da parte dei candidati. Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della sua conservazione e restituzione.

ART.12 - NORME FINALI

Per le finalità previste dall'art.2 - comma 11 - del D.P.R. 23/3/2000, il Responsabile dei procedimenti inerenti le valutazioni comparative di cui al presente bando, è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Concorsi di questa Università.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, 8 MAG 2007



IL RETTORE